



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
"MARCO FANNO"**

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO-LEVI CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA

PROVA FINALE

**"LOTTA AL CRIMINE: OTTIMALITA' ECONOMICA E
IMPLICAZIONI SOCIALI"**

RELATORE:

CH.MO PROF.: BRUNO VISCOLANI

LAUREANDA: ANNA MARCOLIN

MATRICOLA N. 1232341

ANNO ACCADEMICO 2021 – 2022

Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.

Firma (signature).....*Anna Marcolin*.....

INDICE

INTRODUZIONE (pp. 1 – 2)

1. IL CONTESTO ITALIANO (pp. 3 – 7)

1.1 Criminalità organizzata e conseguenze della pandemia (pp. 3 – 4)

1.2 Enti per la lotta al crimine (pp. 4 – 5)

1.3 Sanzioni previste dalla legge penale italiana (pp. 5 – 7)

1.3.1. Pene principali e accessorie

1.3.2 Conversione di pene detentive in pene pecuniarie

2. LA LEZIONE DI BECKER (pp. 9 – 11)

2.1 Azzerare il crimine non è la politica ottimale (pp. 9 – 10)

2.2 Il costo sociale delle sanzioni (10 – 11)

3. IL MODELLO DI GAROUPA (pp. 13 – 23)

3.1 Il modello di base (pp. 13 – 21)

3.2 Ampliamento del modello: la collaborazione di giustizia (pp. 21 – 23)

4. I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA (pp. 25 – 28)

4.1 Evoluzione della normativa (p. 25)

4.2 Quanto costano i collaboratori di giustizia (pp. 25 – 26)

4.3 Le motivazioni dei collaboratori (pp. 26 – 27)

4.4 I benefici penitenziari (pp. 27 – 28)

CONCLUSIONI (pp. 29 – 30)

BIBLIOGRAFIA (pp. 31 – 32)

INTRODUZIONE

La criminalità organizzata, sfuggita all'attenzione mediatica negli ultimi anni, si è ben radicata in tutta Italia, espandendosi oltre i confini tradizionali del Mezzogiorno, inseguendo promettenti possibilità di profitto anche nel Centro e Nord Italia. Le politiche volte a ridurre la criminalità richiedono ingenti risorse e, nonostante i più nobili propositi, possono rivelarsi controproducenti. Con il presente elaborato, avvalendomi del lavoro di due importanti economisti, voglio approcciare il tema del contrasto al crimine da una prospettiva economica e matematica. In particolare, intendo mostrare come variano le dinamiche interne alle organizzazioni criminali in seguito all'implementazione di una determinata politica da parte dello Stato.

Il capitolo 1 è incentrato sull'attuale contesto italiano. Per prima cosa, illustrerò i numeri della criminalità organizzata nel nostro Paese e spiegherò qual è il ruolo dei vari enti dedicati al contrasto al crimine. Poi, accennerò alle sanzioni previste dal nostro ordinamento per delitti e contravvenzioni e alle regole per la conversione delle sanzioni penali in sanzioni pecuniarie.

Al capitolo 2, mi concentrerò sul lavoro dell'economista statunitense Gary S. Becker. Mosso dalla necessità di definire una politica ottimale, l'autore si chiede quale sia, da un punto di vista prettamente economico, la corretta sanzione per un determinato reato e quante risorse sia sensato investire nel contrasto al crimine. L'analisi del costo sociale relativo all'applicazione di diverse sanzioni lo porterà a ritenere preferibile, quando possibile, l'utilizzo di sanzioni monetarie.

Al capitolo 3, presenterò il modello di impresa criminale elaborato dall'economista Nuno Garoupa. Attraverso considerazioni teoriche e dimostrazioni matematiche, l'autore esamina le dinamiche interne all'organizzazione, composta da un principale e un certo numero di agenti, al variare della politica di contrasto attuata dallo Stato. Infine, introduce la possibilità per gli agenti scoperti nelle loro attività criminali di testimoniare contro il principale in cambio di una riduzione di pena e osserva le ricadute di questa pratica sulla dimensione e sulla struttura interna dell'organizzazione.

Al capitolo 4, sulla scia del capitolo precedente, affronterò il tema della collaborazione di giustizia relativamente al contesto italiano. In primis, ripercorrerò l'evoluzione della normativa a riguardo, poi, illustrerò le misure volte alla tutela dei collaboratori, gli organismi responsabili della loro implementazione e i costi che esse comportano. Infine, lascerò spazio ad una riflessione sul dibattito in merito alla controversa figura del collaboratore di giustizia.

1. IL CONTESTO ITALIANO

1.1 Criminalità organizzata e conseguenze della pandemia

Esiste una variante che, come quelle del virus, provoca malattia e morte sociale indebolendo la democrazia e ostacolando il cambiamento. Ma che, agendo nell'ombra, viene poco localizzata e quindi non abbastanza combattuta. Una variante alla quale rischiamo di abituarci in una convivenza che sarebbe alla lunga letale.

(Pati et al. 2022, p.7)

Così scrive sulla mafia Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, tra i più noti volti simbolo della lotta alla criminalità organizzata, che intende smontare la visione distorta di chi relega la criminalità ad un'esistenza meramente passata, a quando era resa più tangibile dai rumori delle bombe e delle stragi. La criminalità c'è e ha raggiunto i massimi livelli storici in questo biennio pandemico approfittando della fragilità di persone, aziende e istituzioni.

Come riportato nel rapporto di Libera *La tempesta perfetta 2022. La variante «criminalità»* (Pati et al., 2022), le organizzazioni criminali si sono adoperate, fin dallo scoppio della pandemia, per entrare nel comparto di produzione e commercializzazione di prodotti sanitari e dispositivi di protezione individuali commettendo truffe e manovrando appalti pubblici per aggiudicarsi commesse. In una seconda fase, invece, sono state più frequenti le infiltrazioni nelle imprese e i tentativi di appropriazione di fondi pubblici volti ad assicurare un tempestivo sostegno economico a famiglie e attività commerciali.

Le stime Istat (2021) relative al 2019 attribuivano alle attività illegali l'1,1% del Pil, percentuale che sottostima gli effettivi volumi di attività delle mafie. In particolare, le statistiche elaborate dall'Istat si riferiscono solo al commercio di sostanze stupefacenti, alla prostituzione e al contrabbando di sigarette. Secondo gli studi di Transcrime (2015), prestigioso centro di ricerca sulla criminalità transnazionale, tali attività rappresenterebbero all'incirca la metà dei ricavi derivanti da attività illecite. Considerevoli volumi d'affari sarebbero infatti legati anche ad altre attività, tra cui estorsione, contraffazione, usura, gestione illecita del ciclo dei rifiuti e scommesse. Stando a queste elaborazioni, si può ragionevolmente ascrivere alle attività illegali almeno il 2% del Pil (Mocetti e Rizzica, 2021).

I volumi d'affari delle mafie, tuttavia, non coincidono con i proventi derivanti dalle attività illegali. Attraverso l'infiltrazione mafiosa nelle imprese, fenomeno che ha subito una forte impennata con lo scoppio della pandemia e con la chiusura forzata delle attività, le organizzazioni criminali hanno infatti la possibilità di riciclare proventi illeciti nell'economia legale, generando valore aggiunto addizionale difficilmente quantificabile.

È ipotizzabile, infine, che parte dell'economia sommersa, che valeva più di 183 miliardi nel 2019 (Istat, 2021), pari a oltre il 10% del Pil, sia anch'essa riconducibile alla criminalità organizzata (Mocetti e Rizzica, 2021).

1.2 Enti per la lotta al crimine

In Italia, l'ente preposto alla lotta alla criminalità, con particolare riguardo alle mafie, è la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. La DNAA si occupa di coordinare le indagini condotte dalle Direzioni distrettuali antimafia (DDA) – informalmente dette “procure antimafia” – relative ai reati commessi dalla criminalità organizzata.

La Direzione Investigativa Antimafia (DIA) ha come principale compito quello dell'investigazione preventiva ovvero di analisi delle attività di soggetti di cui sospetta l'appartenenza a gruppi mafiosi. Attraverso lo studio sistematico del fenomeno criminale, la DIA cerca di ricostruire la struttura interna delle organizzazioni criminali e i loro collegamenti esterni, le modalità con le quali esse operano e gli obiettivi che intendono raggiungere. L'attività investigativa della DIA si concentra prevalentemente sui soggetti criminali piuttosto che sui singoli reati, di cui si occupano invece le Forze di Polizia. La DIA considera il fenomeno criminale nel suo complesso ed effettua indagini di polizia giudiziaria relative esclusivamente ai delitti di associazione mafiosa, consentendo poi di migliorare le imprecise ricostruzioni degli organigrammi dei clan.

La Guardia di Finanza si occupa di esaminare documentazione amministrativo - contabile, ricostruire flussi finanziari e confrontare patrimoni effettivi e dichiarati con l'obiettivo di svelare e interrompere le operazioni di riciclaggio e di reimpiego di capitali illeciti nell'economia legale. Inoltre, provvede al sequestro e alla confisca di proventi e beni frutto di attività criminose o conseguiti da imprese finanziate con capitali mafiosi.

Infine, le Regioni possono adottare provvedimenti per il contrasto alla criminalità ad integrazione della normativa statale come ad esempio l'istituzione di commissioni o di

osservatori, la predisposizione di fondi extra per le vittime delle mafie o l'implementazione di progetti di riuso dei beni confiscati.

1.3 Sanzioni previste dalla legge penale italiana

1.3.1. Pene principali e accessorie

A seconda della gravità del crimine commesso, coloro che infrangono la legge sono tenuti a scontare una determinata pena. Nell'ordinamento giuridico italiano le pene si suddividono in pene principali ed accessorie. Le prime sono elencate all'articolo 17 del codice penale, le seconde all'articolo 19.

Art. 17

Pene principali: specie.

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1944, N. 224¹;*
- 2) l'ergastolo;*
- 3) la reclusione;*
- 4) la multa.*

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;*
- 2) l'ammenda.*

Art. 19

Pene accessorie: specie.

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;*
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;*
- 3) l'interdizione legale;*
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;*
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;*
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.*

¹ Il riferimento è alla pena di morte, poi abolita nel 1944.

Le pene accessorie per le contravvenzioni sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;*
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.*

1.3.2 Conversione di pene detentive in pene pecuniarie

In alcune circostanze la legge prevede che, nonostante la sentenza di condanna ad una pena detentiva, l'imputato possa evitare la reclusione. Nel caso in cui la condanna sia inferiore a due anni di detenzione in carcere e il colpevole del reato non sia stato precedentemente condannato, il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena, causa di estinzione del reato (art 163-164 c.p.). In altri casi, invece, il Tribunale di sorveglianza può concedere all'imputato di beneficiare di una misura alternativa alla detenzione, come la semilibertà, la detenzione domiciliare o l'affidamento in prova al servizio sociale.

La legge italiana, sebbene in circostanze molto più restrittive rispetto ad altri ordinamenti, prevede la possibilità di convertire pene detentive in pene pecuniarie. Questa sostituzione è attuabile solo nei casi in cui la pena stabilita dal giudice sia non superiore a sei mesi.

L'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce che “Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare”.

L'articolo 135 del Codice Penale, cui fa riferimento l'articolo sopracitato, stabilisce che il corrispondente in denaro di un giorno di pena detentiva sia da considerarsi pari a 250 euro.

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha di recente portato il limite minimo giornaliero a 75 euro dopo che il Tribunale di Taranto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale in merito all'art. 53 (Corte Costituzionale, sentenza n28/2022). Il Tribunale lo aveva infatti ritenuto discriminatorio, sostenendo che solo i più abbienti avrebbero potuto permettersi di pagare una tale somma, ma soprattutto controproducente, in quanto avrebbe favorito la permanenza in carcere di breve durata, conseguenza penale di reati minori, che nel tempo si è

rivelata essere incapace di assolvere la sua funzione rieducativa ed è stata anzi causa di problemi di reinserimento nel contesto familiare e sociale.

Cambiamenti così drastici del valore pecuniario minimo da corrispondere ad un giorno di pena detentiva, pari addirittura a 38 euro fino al 2009, testimoniano la difficoltà nel definire politiche comuni in materia di legge penale quando si ha a che fare con soggetti con redditi anche molto differenti.

Il dibattito riguardo ai criteri da considerare nella definizione di sanzioni più “eque” che tengano conto delle differenze economiche esistenti nella società riguarda sempre e solo sanzioni pecuniarie o la conversione di sanzioni diverse in sanzioni pecuniarie. È quindi evidente che sia normale ritenere che un giorno in carcere sia uguale per tutti, che si tratti di un senzatetto o di un plurimilionario. Nell’analisi di Becker, presentata brevemente al capitolo seguente, vedremo come introducendo il concetto di utilità questa considerazione non sia ugualmente valida.

Il nostro ordinamento contempla poi un ultimo caso in cui è possibile pagare una somma di denaro per evitare il carcere. Si tratta dell’oblazione penale. È l’imputato a doverla richiedere, e può farlo solo se punito per una contravvenzione, ovvero per un reato non grave.

L’oblazione penale si dice obbligatoria (art.162 c.p.) per i reati punibili solo con ammenda, o facoltativa (art 162 bis, c.p.) per i reati punibili congiuntamente o alternativamente con l’arresto e con l’ammenda. Nel primo caso costituisce un diritto dell’imputato, che se ne fa domanda prima dell’apertura del dibattimento o dell’emissione del decreto di condanna può estinguere il reato pagando una somma pari ad un terzo della pena prevista. Nel secondo caso, l’oblazione dev’essere concessa dal giudice, che ha potere discrezionale. Se autorizzata, l’imputato è tenuto a pagare una somma pari alla metà della pena prevista.

2. LA LEZIONE DI BECKER

2.1 Azzerare il crimine non è la politica ottimale

Quante risorse e sanzioni di quale entità dovrebbero essere utilizzate per far rispettare la legge? Posta diversamente, quanti crimini dovrebbero essere tollerati e quanti criminali dovrebbero essere lasciati impuniti? (Becker 1978, p. 39)

Queste le domande a cui Gary S. Becker, attraverso il suo saggio *Crime and Punishment: An Economic Approach* (Becker, 1978. pp. 39-85), cerca di dare una risposta. L'autore svolge un'analisi economica del fenomeno, abbastanza generale da potersi riferire a qualsiasi tipo di crimine, dai furti, alle violenze e agli omicidi, all'evasione fiscale, al traffico di stupefacenti.

Nel suo modello il criminale è un individuo razionale: un individuo commette un crimine se l'utilità attesa che ne deriva è maggiore del beneficio che questi potrebbe trarre utilizzando il suo tempo e altre risorse in attività diverse.

Il numero di crimini commesso da un individuo può essere espresso in funzione di altre variabili, in modo particolare la probabilità p di essere scoperto e la sanzione f applicata in tal caso. Un aumento di p o di f comporta una minore utilità attesa e, di conseguenza, una riduzione del numero di crimini.

Il guadagno atteso derivante dal commettere un crimine è descritto dall'espressione $E(Y) = p(Y - f) + (1 - p)Y$.

Si può notare come ad un aumento di p compensato da una riduzione percentuale di f della stessa entità il guadagno atteso rimanga invariato.

$$E(Y) = Y - pf$$

$$p \rightarrow \alpha p ; \quad f \rightarrow \alpha^{-1} f \quad \alpha > 1$$

$$E(Y) = Y - \alpha p \alpha^{-1} f = Y - pf$$

Tuttavia, all'aumento del rischio di essere scoperti potrebbe mutare l'utilità attesa. Non tutti gli individui sono infatti neutrali al rischio e, anzi, l'evidenza empirica suggerisce che i criminali siano più dissuasi dal commettere un nuovo crimine da una maggiore probabilità di essere scoperti piuttosto che da una maggiore eventuale sanzione.

Ma qual è la giusta politica da intraprendere nella lotta al crimine? Poniamo che il fine ultimo sia quello di una maggiore deterrenza. Una politica sociale potrebbe mettere in moto risorse tali da catturare i criminali con una probabilità vicina all'unità e stabilire sanzioni che superino i benefici ottenuti dal criminale o, indirettamente, da terzi tramite la violazione della legge. Così facendo, in linea teorica, lo Stato potrebbe ridurre il numero di crimini nella misura che preferisce. Tuttavia, per incrementare p maggiori risorse devono essere destinate alla lotta al crimine, e quindi maggiori spese. Allo stesso modo, a punizioni più severe per chi commette un crimine corrispondono costi più elevati per la società, tanto maggiori per pene quali ad esempio la libertà vigilata e la detenzione.

Per questo motivo, a modesti valori di p o di f , una maggiore deterrenza dal commettere un crimine potrebbe non essere un risultato ottimale dal punto di vista economico. I benefici che ne deriverebbero potrebbero infatti risultare minori dei costi sostenuti per ottenerla.

Poniamo ora che il fine ultimo dello Stato sia invece quello di far sì che la pena sia commisurata al crimine. p potrebbe essere eguagliato, o quasi, a 1 e f posto pari al danno sociale generato dal reato commesso. Ancora una volta, tuttavia, l'aspettativa di migliorare il benessere sociale verrebbe delusa dalla necessità di destinare un'enorme quantità di risorse alla lotta per il crimine.

Becker suggerisce che la soluzione stia nel definire una funzione di perdita sociale derivante dal crimine e identificare la politica in grado di minimizzare il danno, comprensivo dei danni arrecati ai singoli, dei costi per l'arresto e la condanna e della spesa per l'attuazione della sanzione. Nel fare ciò è indispensabile abbandonare la pretesa di ridurre allo stremo il numero di infrazioni e comprendere che nell'analisi economica c'è spazio per una certa tolleranza nei confronti del crimine.

2.2 Il costo sociale delle sanzioni

Scontare una pena piuttosto che un'altra può essere più o meno conveniente per colui che ha infranto la legge. Attribuire ad una determinata pena un equivalente valore monetario risulta perciò utile per eseguire più facilmente questo tipo di confronto. Ad esempio, il costo della reclusione potrebbe essere calcolato come somma dei guadagni attesi che l'imputato avrebbe altrimenti conseguito, attualizzati al tempo zero in cui avviene la condanna, e del valore che questi attribuisce alla perdita parziale o totale della libertà. Un simile calcolo applicato a persone diverse porterebbe a risultati assai differenti. In particolare, persone con lavori

altamente qualificati, visti i più alti stipendi, sopporterebbero generalmente un costo maggiore in caso di reclusione.

La maggior parte delle pene, tuttavia, non costituisce un costo solamente per chi le subisce bensì per tutti i cittadini. Basti pensare alle considerevoli spese necessarie al funzionamento delle carceri, tra cui quelle per il personale (dirigenti penitenziari, polizia penitenziaria, educatori, cuochi, inservienti e molti altri), per la pulizia e la manutenzione, per l'elettricità, per il cibo e per le attività ricreative.

Il costo totale di una sanzione è dato dal costo che sopporta chi la riceve, calcolato come sopra, a cui vanno sommati i costi e sottratti i profitti che indirettamente interessano terzi. Trascurando le spese di riscossione, la multa è la sanzione che ha un costo minore per la società, approssimabile a zero, in quanto consiste semplicemente in un trasferimento di denaro dal danneggiante al danneggiato, volto a compensare esattamente il danno inflitto. Pene più severe, come ad esempio la condizione di libertà vigilata o la reclusione, generano costi per la società maggiori rispetto al costo sopportato dal criminale.

Il costo per la società f' può essere espresso in funzione del costo f sopportato da chi commette reato attraverso l'espressione

$$f' \equiv bf,$$

dove b è un coefficiente che varia a seconda della tipologia di reato. b è approssimabile a zero nel caso delle multe, mentre assume valori maggiori all'unità per la gran parte delle pene più severe, particolarmente alti per la reclusione, ancor più se si tratta di minori.

La multa sembrerebbe quindi il metodo di punizione preferibile. Se, tuttavia, alcuni individui non dovessero essere in grado di compensare per il danno compiuto, essi dovrebbero essere sanzionati in parte con una multa, per l'ammontare che riescono a conferire, e in parte con una diversa punizione. Secondo questa analisi, dunque, punizioni diverse da quelle pecuniarie sarebbero volte esclusivamente a punire coloro che Becker chiama "debitori" della società.

Dal momento che dal punto di vista sociale la detenzione è più costosa di una multa (il cui costo è approssimabile a zero), la perdita derivante dal crimine sarebbe minore se venisse implementata una politica più clemente nei confronti di chi non riesce a pagare la somma dovuta. Il periodo ottimale di reclusione a cui l'imputato verrebbe di conseguenza condannato avrebbe quindi un valore inferiore alla pena pecuniaria ottimale corrispondente al danno causato.

3. IL MODELLO DI GAROUPA

Nel saggio *Optimal Law Enforcement and Criminal Organization* (Garoupa, 2007), Nuno Garoupa elabora un modello di impresa criminale e ne analizza il comportamento.

L'autore sembra mettere in scena un gioco: ci sono tre tipologie di giocatori (il principale, gli agenti e lo Stato), sono tutti perfettamente razionali, e le mosse degli uni influenzano quelle degli altri.

L'impresa è unica ed è guidata dal principale, il quale punta a massimizzare il suo profitto. Chi decide di lavorare per il principale, lo fa perché si aspetta di conseguire un maggior guadagno diventando parte dell'organizzazione. Il principale fornisce informazioni agli agenti in modo più o meno esaustivo e in modo più o meno consapevole gli agenti operano. I crimini commessi dall'impresa causano danni ai singoli e all'intera società.

Le forze dell'ordine agiscono per conto dello Stato, cercano di rintracciare i criminali per poi punirli. Lo stesso Stato decide quante risorse dedicare alle forze dell'ordine; inoltre, stabilisce le sanzioni per coloro che vengono scoperti nelle loro operazioni illecite.

Garoupa analizza il comportamento del principale e degli agenti al variare della politica intrapresa dallo Stato per poi andare a definire una politica ottimale. Riflette, in modo particolare, sul ruolo dell'informazione all'interno delle organizzazioni criminali, ruolo che diviene ancor più critico con l'introduzione della possibilità del "plea bargaining" o collaborazione di giustizia.

3.1 Il modello di base

Protagonista del modello di Garoupa è un'impresa criminale di tipo simil familiare. A capo dell'organizzazione vi è il principale, sotto di esso vari agenti.

Assumiamo che gli agenti lavorino in maniera abbastanza indipendente e che quindi l'individuazione da parte delle autorità competenti di uno tra loro non abbia ricadute negative sugli altri. Non vale lo stesso per il principale, a cui ipotizziamo si possa risalire solamente tramite l'identificazione di uno o più suoi sottoposti. Garoupa porta l'esempio di una rete di spaccio di droga dove gli agenti si occupano dello smercio in strada e il principale ha il ruolo di fornire loro la materia prima. Il principale, intraprendendo una minore quantità di transazioni, affronta un rischio inferiore di essere colto in flagrante nello svolgimento di attività illecita.

In un primo momento, il principale decide il numero di agenti da assumere e i termini del contratto. Successivamente, il cosiddetto “monitoring game” ha inizio e a prenderne parte sono principale, agenti e forze dell’ordine. Mentre alcuni agenti opereranno indisturbati, altri saranno scoperti dalle forze dell’ordine nelle proprie attività criminali e debitamente sanzionati.

La funzione di profitto dell’agente

Consideriamo un agente neutrale al rischio. Il suo profitto atteso è pari a $V = y - b - p(c, i)f$,

dove y è il salario definito da contratto,

b la disutilità derivante dal compiere attività illecita, che varia nella popolazione con una distribuzione uniforme con supporto $[0, 1]$,

p la probabilità che un agente sia identificato e punito dalle autorità competenti,

c la spesa per le forze dell’ordine,

i la quantità di informazione condivisa all’interno dell’organizzazione,

f la sanzione prevista per il reato commesso espressa in termini monetari.

Il rischio per l’agente di essere identificato e punito aumenta all’aumentare della spesa per le forze dell’ordine ($p_c > 0$). L’aumento di p causato da un’unità di spesa addizionale è tanto maggiore quanto più è contenuta la spesa c ($p_{cc} < 0$).

Al contrario, il rischio per l’agente di essere identificato e punito si riduce all’aumentare dell’informazione condivisa ($p_i < 0$); tuttavia, la riduzione di p è tanto minore quanto più è elevata i ($p_{ii} > 0$) e quanto più è contenuta la spesa per le forze dell’ordine c ($p_{ic} < 0$).

Ciò che per semplicità Garoupa raggruppa sotto il termine “informazione” o “flusso informativo” comprende in realtà l’intero know-how criminale che il principale mette a disposizione dell’agente. Si tratta, ad esempio, di informazioni sull’organizzazione, dell’accesso a conoscenze e tecnologie specifiche, della condivisione di skills importanti nel contesto criminale. Alimentare il flusso informativo è costoso per il principale ma permette agli agenti di aumentare la propria produttività e di ridurre di fatto il rischio di essere rintracciati. A pari condizioni, individui criminali che operano per conto proprio e non appartengono ad alcuna rete sopportano rischi maggiori.

Il contratto di lavoro e il numero di assunti

Possiamo descrivere il contratto di lavoro stipulato tra principale e agente utilizzando la coppia $\langle y, i \rangle$ in grado di massimizzare il profitto atteso del principale.

Ipotizzando che l'agente abbia un costo opportunità nullo, questi accetterà i termini di contratto solo se il proprio guadagno atteso risulterà non negativo, ovvero quando vale $V = y - b - p(c, i)f \geq 0$. Il principale pagherà un salario pari al minimo ammontare che l'agente è disposto a ricevere, $b + p(c, i)f$, e tale per cui il profitto atteso di quest'ultimo è nullo.

Qualsiasi agente, a prescindere da quale sia la perdita di utilità che associa al compimento di un crimine, accetterebbe questo salario. Il principale, tuttavia, ha interesse ad assumere solo coloro con una bassa disutilità derivante dal crimine poiché, così facendo, può permettersi di pagare salari più bassi, incrementando il profitto. Di conseguenza, un agente entrerà a far parte dell'organizzazione solo se il valore di b ad egli associato è inferiore al valore limite β fissato dal principale. Data l'ipotesi di distribuzione uniforme di b , il numero n di agenti sarà

dato da $\beta (n = \int_0^\beta db)$.

Il rischio per il principale

Abbiamo assunto in precedenza che si possa risalire al principale solo tramite i suoi agenti. Definiamo $\gamma(i)$ la probabilità che una volta individuato un agente, il principale venga anch'esso individuato e punito. Una maggiore informazione condivisa all'interno dell'organizzazione permette all'agente di avere gli strumenti per sfuggire con più facilità alle forze di polizia. Tuttavia, una maggiore informazione fornita dal principale rende lo stesso più esposto, favorendone l'individuazione da parte delle forze di polizia una volta individuato un agente ($\gamma_i > 0$).

Assumiamo che l'effetto di un'unità aggiuntiva di informazione interna influenzi tanto più $\gamma(i)$, quanto più già è abbondante il flusso informativo ($\gamma_{ii} > 0$). Per semplificare, ipotizziamo poi che questa probabilità non dipenda in alcun modo dalla spesa per le forze dell'ordine c e il numero di agenti n .

Possiamo dunque concludere che il principale è soggetto ad un rischio di essere individuato e punito pari a $p(c, i)\gamma(i)$, che identifichiamo con $q(c, i)$. Questo rischio aumenta con la spesa

per le forze dell'ordine ($q_c = p_c \gamma(i) > 0$), e l'aumento derivante da un'unità di spesa addizionale è tanto maggiore quanto più è ingente la spesa c ($q_{cc} > 0$) e quanto più è abbondante l'informazione condivisa ($q_{ic} > 0$).

Il comportamento di $q(i)$ all'aumentare di i non è invece scontato. Se da una parte è vero che una maggiore condivisione di informazioni e risorse diminuisce la probabilità che un agente venga individuato, è anche vero che quando questo accade risalire al principale risulta più semplice. Analiticamente parlando, possiamo leggere q_i come $p_i \gamma + \gamma_i p$. Se prevale il primo effetto avremo $q_i > 0$, se prevale il secondo $q_i < 0$.

Il profitto atteso del principale è:

$$\begin{aligned}\Pi &= \int_0^{\beta} [x(i) - y - q(c, i)s - i] db \\ &= \int_0^{\beta} [x(i) - p(c, i)f - q(c, i)s - i - b] db \\ &= [x(i) - p(c, i)f - q(c, i)s - i]n - n^2/2,\end{aligned}$$

dove $x(i)$ rappresenta il guadagno illecito dell'agente, la cui produttività aumenta all'aumentare dell'informazione condivisa ($x_i > 0$; $x_{ii} < 0$),

e s è la sanzione monetaria che il principale è tenuto a pagare per ogni agente se individuato e punito.

Otteniamo le condizioni di primo ordine derivando il profitto atteso del principale rispetto a i e n e ponendo tali derivate uguali a zero.

$$\Pi_n = x(i) - p(c, i)f - q(c, i)s - i - n = 0$$

$$\Pi_i = [x_i - p_i f - q_i s - 1]n = 0$$

Scriviamo ora le condizioni di secondo ordine:

$$\Pi_{nn} = -1 < 0$$

$$\Pi_{ii} = (x_{ii} - p_{ii} f - q_{ii} s)n < 0$$

$$\Pi_{ni} = 0$$

$$\det(H) = \Pi_{nn} \Pi_{ii} > 0$$

Dal momento che anche le condizioni di secondo ordine risultano soddisfatte, otteniamo le coordinate della soluzione ottima $n^*(c, f, s)$ e $i^*(c, f, s)$. Mentre il numero degli agenti è decrescente nei tre parametri, la quantità ottimale di informazione condivisa è crescente rispetto alla sanzione f riservata all'agente e decrescente rispetto alla spesa per le forze dell'ordine c .

La relazione tra i^* e la sanzione s riservata al principale è invece più complicata. Cosa succede infatti se lo Stato decide di aumentare la sanzione s che il principale è tenuto a pagare, una volta individuato, per ogni suo sottoposto? Ci si aspetta dal principale che questi riduca il flusso informativo all'interno dell'organizzazione, andando così ad indebolire il legame con gli agenti e diminuendo la probabilità che vengano associati alla sua figura. Tuttavia, con una più scarsa informazione gli agenti agiscono con una minor consapevolezza del contesto in cui operano, permettendo alle forze dell'ordine di individuarli più facilmente.

Per semplificare il ragionamento, riprendiamo una considerazione già fatta in precedenza: una maggiore condivisione di informazioni e risorse (1) diminuisce la probabilità che un agente venga individuato, (2) facilita l'individuazione del principale una volta scoperto l'agente. Concludiamo che se prevale il primo effetto i^* è crescente in s , se prevale il secondo i^* è decrescente in s .

La dimensione ottimale dell'organizzazione criminale

Il rischio di essere sanzionate, fa sì che le imprese che svolgono attività criminali abbiano una dimensione ottimale inferiore rispetto a quella cui auspicherebbero se fossero interamente legali. Il beneficio marginale derivante da un ampliamento della rete risulta infatti ridotto dalla possibilità di incorrere in una sanzione, in misura più o meno importante a seconda dell'entità della sanzione e della probabilità di riceverla.

L'influenza delle sanzioni sulla struttura interna dell'organizzazione

Le sanzioni non influenzano esclusivamente la dimensione dell'organizzazione criminale bensì anche la sua struttura interna.

È possibile descrivere l'allocazione delle sanzioni utilizzando la coppia $\langle f, s \rangle$. Così facendo, oltre ad esplicitarne l'entità in termini monetari, si rende immediato il confronto tra le due.

In condizione di ottimalità $x_i - 1 = p_i f + q_i s$.

$x_i - 1$ rappresenta il guadagno marginale che si otterrebbe alimentando il flusso informativo all'interno dell'organizzazione se questa fosse legale o se appartenesse ad un contesto in cui non vi è responsabilità penale e non si è tenuti a rispondere delle proprie azioni.

$p_i f + q_i s$ misura la variazione marginale della sanzione attesa all'aumentare del flusso informativo. Dal momento che $p_i > 0$ per ipotesi del modello, la direzione della relazione tra l'informazione condivisa e la probabilità che il principale venga individuato e sanzionato, ovvero q_i , ha un ruolo importante nel determinare il segno del termine a destra. Nel caso in cui $q_i < 0$, il termine a destra risulta negativo: il principale fornisce ai suoi agenti una quantità di informazioni maggiore di quella che condividerebbe se l'organizzazione fosse legale o se la stessa operasse in un contesto privo di responsabilità penale. Nel caso in cui $q_i > 0$, il segno del termine a destra è invece determinato dell'entità relativa delle sanzioni f e s .

In presenza di un sistema penale che penalizza in modo molto maggiore il principale rispetto all'agente, è ragionevole che una minore quantità di informazioni venga condivisa all'interno dell'organizzazione. Al contrario, laddove sono gli agenti ad essere puniti più severamente, il principale è portato a condividere una maggior quantità di informazioni, instaurando in tal modo una relazione più stretta con gli agenti.

In conclusione, le organizzazioni criminali sono più piccole proprio per il loro carattere illecito. Tuttavia, se per lo stesso motivo fossero portate a condividere con gli agenti maggiori informazioni e risorse, potrebbero essere migliori in termini di efficienza.

La relazione tra dimensione e informazione ottimale

La dimensione di un'impresa criminale è rappresentabile come una funzione concava dell'informazione condivisa al suo interno. L'impresa raggiunge la sua massima dimensione quando i è al suo livello ottimale. In tutti gli altri casi, essa sarà più piccola. In particolare, se $i < i^*$ la minore dimensione sarà dovuta al maggior rischio cui è soggetto l'agente e dal suo minor guadagno atteso in termini di produttività, se $i > i^*$ al maggior rischio cui è soggetto il principale.

La politica ottimale

Al tempo t_0 , lo Stato rende nota la politica che intende intraprendere, tale da massimizzare il benessere sociale comprensivo dei guadagni illeciti e rappresentato dalla funzione

$$W = \int_0^{\beta^*} [x(i^*) - i^* - h(i^*) - b] db - c = [x(i^*) - i^* - h(i^*)]n^* - n^{*2}/2 - c,$$

dove $h(i)$ rappresenta il danno sociale derivante da un crimine e $h_i \geq 0$ per ipotesi.

Ipotizziamo che le sanzioni f e s possano assumere al massimo il valore dell'intera ricchezza di chi le subisce. Possiamo poi assumere ragionevolmente che c, f e s abbiano tutti valore positivo ($c > 0, f > 0, s > 0$). Le soluzioni al problema di ottimo saranno dunque da ricercare nella regione ammissibile, delimitata dai vincoli $0 < f \leq F; 0 < s \leq S; c > 0$.

Nel definire le condizioni di primo ordine rispetto a c, f e s dobbiamo considerare più casi:

[a] $c > 0, 0 < f \leq F, 0 < s \leq S$

$$\Rightarrow \frac{\partial W}{\partial c} = \frac{\partial W}{\partial f} = \frac{\partial W}{\partial s} = 0$$

[b] $c > 0, f = F, 0 < s \leq S$

$$\Rightarrow \frac{\partial W}{\partial c} = 0, \frac{\partial W}{\partial f} \geq 0, \frac{\partial W}{\partial s} = 0$$

[c] $c > 0, 0 < f \leq F, s = S$

$$\Rightarrow \frac{\partial W}{\partial c} = 0, \frac{\partial W}{\partial f} = 0, \frac{\partial W}{\partial s} \geq 0$$

[d] $c > 0, f = F, s = S$

$$\Rightarrow \frac{\partial W}{\partial c} = 0, \frac{\partial W}{\partial f} \geq 0, \frac{\partial W}{\partial s} \geq 0$$




Fig. 1, Derivate parziali rispetto a W

Riscriviamo quindi le condizioni finali esplicitando i termini:

$$W_c = W_n n_c^* + W_i i_c^* - 1 = 0$$

$$W_f = W_n n_f^* + W_i i_f^* \geq 0$$

$$W_s = W_n n_s^* + W_i i_s^* \geq 0$$

La politica intrapresa dallo Stato (1) aumenta il benessere riducendo la dimensione dell'organizzazione e, di conseguenza, il numero di crimini e il totale del danno da essi causato (primo termine delle condizioni di cui sopra); (2) influenza l'informazione condivisa all'interno dell'organizzazione (secondo termine delle condizioni di cui sopra).

La presenza del secondo termine fa sì che il benessere sociale non risulti determinato unicamente dalla deterrenza che lo Stato riesce ad ottenere attraverso gli strumenti di cui dispone, bensì anche dagli effetti che le misure implementate hanno sulla struttura interna dell'organizzazione.

Il ruolo dell'informazione nel determinare la politica ottimale non è considerato dalla teoria classica. Per questo motivo, dal momento che le sanzioni monetarie e l'utilizzo delle forze dell'ordine hanno un effetto deterrente per il crimine, l'analisi economica riteneva ottimale fissare le sanzioni al loro massimo valore, pari alla ricchezza di chi le subiva, e destinare alcune risorse al funzionamento delle forze dell'ordine con l'obiettivo di completare in modo ottimale l'effetto generato dalle sanzioni. Nel modello qui proposto, invece, l'introduzione del secondo termine, ovvero dell'impatto della politica sul flusso informativo all'interno dell'organizzazione, amplia lo spettro delle soluzioni adottabili, introducendo la possibilità che le sanzioni risultino ottimali pur non corrispondendo al loro valore massimo.

Nel determinare le sanzioni ottimali Garoupa distingue due casi:

Caso I: Se la quantità di informazione condivisa è decrescente rispetto alla sanzione riservata al principale, ovvero $i_s^* < 0$, almeno una delle due sanzioni dev'essere massima. In particolare, (I) se $W_i < 0$ è la sanzione s a dover essere massima, (II) se $W_i > 0$ la sanzione f e se $W_i = 0$ entrambe le sanzioni.

In questo caso le due sanzioni f e s hanno effetti opposti sulla quantità di informazione condivisa. Sappiamo infatti che $i_f^* > 0$. Quando W_i è positivo, più informazione dovrebbe essere condivisa. Lo Stato dovrebbe dunque aumentare la sanzione per l'agente e ridurre quella per il principale e, di conseguenza, porre $f = F$ e $s < S$. Al contrario, quando W_i è negativo, dovrebbe scegliere $f < F$ e $s = S$.

Caso 2: Quando la quantità di informazione condivisa è crescente rispetto alla sanzione riservata al principale, ovvero $i_s^* > 0$,

- (I) se $W_i < 0$ entrambe le sanzioni possono essere inferiori al loro massimo,
- (II) se $W_i \geq 0$ entrambe devono assumere il loro valore massimo.

In questo caso entrambe le sanzioni hanno un effetto positivo sulla quantità di informazione condivisa. Ciò implica che se l'informazione ha un valore marginale sociale positivo, essa dovrebbe essere incrementata tramite l'aumento delle sanzioni f e s . In particolare, avremo che $f = F$ e $s = S$. Al contrario, se all'informazione è associato un valore marginale sociale negativo le due sanzioni dovrebbero essere ridotte, e f e s assumeranno quindi un valore inferiore al loro massimo.

I risultati ottenuti fanno riferimento alla funzione di benessere sociale comprensiva dei guadagni illeciti. Se vogliamo escluderli dalla nostra analisi, come d'altra parte preferiscono fare altri autori, identifichiamo come politica ottimale, in entrambi i casi considerati ($i_s^* < 0$, $i_s^* > 0$), quella descritta dall'ipotesi $W_i < 0$.

Le novità del modello

Questo modello porta delle novità rispetto a precedenti lavori di altri autori, ma anche dello stesso Garoupa. In primis, l'allocazione delle sanzioni, influenzando la struttura interna dell'organizzazione, non può più essere considerata irrilevante dal punto di vista dello Stato. Inoltre, dal momento che la spesa per le forze dell'ordine e almeno una sanzione (quella riservata all'agente) hanno effetti opposti sulla quantità di informazione condivisa ($i_f^* > 0$; $i_c^* < 0$), e noto che la stessa informazione influenza il benessere sociale, l'utilizzo di uno o dell'altro metodo non porta più agli stessi risultati e l'assoluta superiorità delle sanzioni monetarie si può dunque dire superata.

3.2 Ampliamento del modello: la collaborazione di giustizia

L'ipotesi secondo cui il rischio per il principale di essere individuato e punito potrebbe crescere con l'informazione condivisa all'interno dell'organizzazione ha accompagnato tutte

le considerazioni fatte fin qui. Un agente più informato è infatti in grado di compromettere l'intera organizzazione proprio per le informazioni di cui dispone.

Garoupa analizza più a fondo la questione introducendo la possibilità del "plea-bargaining", assimilabile alla collaborazione di giustizia nel nostro ordinamento giuridico. Nel modello presentato dall'autore l'agente può ottenere una riduzione della pena se testimonia contro il suo principale. Dal punto di vista sociale, ciò porta a importanti vantaggi: (1) riduce i costi di identificazione e cattura del principale, (2) riduce l'informazione condivisa all'interno dell'organizzazione, rendendo più facile l'identificazione degli agenti. La possibilità di una collaborazione crea infatti un clima di sfiducia all'interno dell'organizzazione portando il principale a condividere meno informazioni che potrebbero essere usate contro di lui.

Nonostante i benefici sopra elencati, dare la possibilità agli agenti di collaborare potrebbe portare a risultati diversi da quelli sperati. Nel modello di base, un agente scoperto dalle autorità era sempre costretto a pagare una sanzione f . Ora invece, in cambio di prove contro il principale, lo Stato può concedere all'agente una riduzione della sanzione.

Identifichiamo con r la probabilità che lo Stato intraprenda una collaborazione di giustizia con un agente. Data l'ipotesi di neutralità al rischio degli agenti, possiamo anche interpretare r come lo sconto percentuale sulla pena.

Per semplificare il modello, Garoupa fa poi un'ipotesi molto forte: se l'agente non testimonia, le possibilità di risalire al principale sono pari a zero.

Il profitto atteso di un agente neutrale al rischio è ora pari a:

$$V = y - p(c, i)(1 - r)f - b$$

Con l'introduzione della possibilità di "plea bargaining", a parità di condizioni, il suo profitto atteso aumenta.

$$y - p(c, i)(1 - r)f - b > y - p(c, i)f - b$$

Il profitto atteso del principale è invece:

$$\Pi = [x(i) - p(c, i)(1 - r)f - q(c, i, r)s - i]n - n^2$$

dove la probabilità che esso venga identificato e punito $q(c, i, r)$ dipende anche dalla probabilità r con cui lo Stato concede all'agente di collaborare in cambio di sconti di pena.

Calcoliamo l'effetto della possibilità del "plea bargaining" sul profitto atteso dell'organizzazione derivando quest'ultimo rispetto a r .

$$\Pi_r = [p(c, i)f - q_r s]n$$

L'effetto di r sul profitto non è necessariamente negativo. La sanzione attesa riservata all'agente è ora minore e, di conseguenza, questi è disposto ad accettare un salario più basso. La riduzione dei salari permette al principale di incrementare i profitti. Allo stesso tempo, tuttavia, la collaborazione di giustizia aumenta le possibilità di rintracciare il principale, diminuendo così i profitti attesi.

Quando i salari si riducono, assumere nuovi agenti diviene più conveniente. Il principale è dunque indotto ad allargare la rete causando un aumento della criminalità. Inoltre, consapevole di poter essere tradito dai propri agenti, ha interesse ad assicurarsi che questo non accada. Nel fare ciò, generalmente, il principale si serve di metodi violenti, che costituiscono un costo per la società.

La possibilità di collaborare con la giustizia può quindi risultare socialmente benefica o controproducente a seconda di quale sia l'effetto prevalente.

4. I COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

4.1 Evoluzione della normativa

La collaborazione con la giustizia da parte di appartenenti a gruppi mafiosi viene disciplinata per la prima volta nel 1991 con il decreto legge n.8/1991 “Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia”.

Con il nuovo complesso di norme, fortemente voluto da Giovanni Falcone, all’epoca Direttore Generale degli Affari Penali al Ministero della Giustizia, viene introdotto nel nostro ordinamento un sistema premiale per i collaboratori di giustizia provenienti da un contesto mafioso. In questo modo, i cosiddetti “pentiti” che collaborano con la giustizia possono beneficiare di una riduzione della pena ed avere la possibilità, in quanto soggetti esposti al pericolo, di entrare a far parte, insieme ai propri familiari, di uno speciale programma di protezione. Con la conversione in legge del decreto, avente luogo l’anno medesimo, viene poi stabilito che la proposta di ammissione dei singoli pentiti al programma debba essere fatta dal Procuratore della Repubblica o dal magistrato preposto alla Direzione Distrettuale Antimafia, per poi essere approvata dalla Commissione Centrale per le speciali misure di protezione. Al Servizio Centrale di Protezione viene invece conferita la responsabilità di definire le misure di cui si compone il programma e di attuarle concretamente.

Un nuovo decreto legge, nel 2001, rende la procedura di selezione delle collaborazioni più rigorosa e delinea un meccanismo di gradualità nelle misure di protezione, distinguendo, in particolare, le “speciali misure di protezione” dallo “speciale programma di protezione”. Il secondo, applicabile solo in circostanze di estremo pericolo, prevede misure di protezione altrettanto estreme, che talvolta richiedono il trasferimento in luoghi sicuri e il cambiamento delle generalità.

4.2 Quanto costano i collaboratori di giustizia

La normativa prevede che ai soggetti tutelati sia garantita l’assistenza economica fintantoché non possano provvedere autonomamente alle proprie necessità. Tra le spese per i collaboratori di giustizia figurano quelle per gli alloggi, per i trasferimenti, per eventuali spese sanitarie, per l’istruzione, per l’assistenza legale, per gli assegni di mantenimento, laddove vi sia

impossibilità di svolgere attività lavorativa, e per eventuali “tantum” concesse ai singoli per necessità di diverso tipo.

La relazione al Senato “sulle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione” (Ministero dell’Interno, 2019) relativa al secondo semestre del 2018 evidenzia un totale delle spese per i collaboratori di giustizia pari ad oltre 44 milioni di euro. Gli importi per ogni voce di spesa e le relative percentuali sul totale sono riassunti nella seguente tabella:

Spese 2° semestre 2018 – Collaboratori di giustizia		
Voci di spesa	Euro	Incidenza percentuale
<i>Assegni mensili</i>	10.306.918,66	23,32%
<i>Locazione appartamenti</i>	23.031.444,34	52,10%
<i>Assistenza legale</i>	2.034.723,79	4,60%
<i>Spese mediche</i>	781.568,90	1,77%
<i>alberghi</i>	1.847.623,20	4,18%
<i>varie</i>	5.349.083,52	12,10%
<i>Spese di giustizia</i>	92.200,14	0,21%
<i>Spese per trasferimenti</i>	763.563,65	1,73%
Totale spese	44.207.126,20	100,00%

Fig. 2, Spese 2° semestre 2018 – Collaboratori di giustizia (Ministero dell’Interno, 2019)

Nello stesso periodo, simili importi sono stati destinati alle esigenze dei testimoni di giustizia, che differiscono dai collaboratori principalmente in quanto soggetti esterni ai gruppi mafiosi. Essi testimoniano riguardo a fatti delittuosi e, per questo motivo, godono di protezione da parte dello Stato. In gran parte dei casi si tratta di commercianti che si rifiutano di pagare il pizzo o di persone che non sono più disposte a pagare interessi a tassi usurari concessi loro da membri di clan mafiosi.

4.3 Le motivazioni dei collaboratori

A differenza dei testimoni di giustizia, i quali decidono di dare il loro contributo allo Stato perché stanchi di vivere in un contesto “malato” o spinti da motivi ideologici, i collaboratori di giustizia, se collaborano, è perché credono di subire così il minor danno possibile. Il criterio primo che determina il loro comportamento è quindi quello dell’utilità, “utilità che può essere: [dice l’ex magistrato Pier Luigi Vigna] non essere ammazzati, avere gli sconti di pena o usare a volte lo Stato contro una cosca vincente” (Parrini, 2007)

I motivi che spingono una persona a collaborare con la giustizia possono però essere vari e molteplici. Nel dossier di documentazione *Conoscere le mafie, costruire la legalità* (Commissione parlamentare antimafia) figurano in particolare:

1. la voglia di vendetta;
2. la perdita del consenso: il rifiuto dei valori dell'organizzazione criminale da parte di un settore significativo della società civile, il quale in precedenza aveva esplicitamente o implicitamente tollerato o appoggiato le sue attività eversive;
3. un alto livello di conflitto all'interno dell'organizzazione criminale, al punto che il senso di identità e di solidarietà vengono meno;
4. il verificarsi di un cambiamento "non autorizzato" delle regole dell'organizzazione, e/o la percezione di un tradimento dei valori in nome dei quali l'individuo si era affiliato;
5. una mutata percezione della vittoria e della sconfitta, tale che l'organizzazione perde credibilità o legittimità agli occhi dei propri affiliati, mentre cresce l'autorevolezza dello Stato (essendo l'atto della dissociazione un implicito riconoscimento della superiorità dello Stato);
6. la paura di una lunga detenzione;
7. la paura del singolo per la sicurezza fisica, dentro o fuori del carcere, di se stesso, o dei propri familiari.

(Commissione Parlamentare antimafia, [online])

Non è così scontato, tuttavia, che un condannato per reati di mafia decida di dissociarsi dal gruppo di appartenenza e mettersi a disposizione dello Stato. Ciò implica infatti tagliare completamente i legami con i propri cari, essere marchiato a vita come "traditore" e, una volta uscito dal carcere, vivere con la costante paura di rivendicazioni da parte del clan.

4.4 I benefici penitenziari

I benefici penitenziari di cui godono i collaboratori di giustizia sono stati stabiliti dalla legge n45/2001. Il pentito deve confessare tutte le informazioni di cui è a conoscenza entro il limite temporale di centottanta giorni decorrenti dalla dichiarazione di volontà di collaborare, e deve

scontare in carcere almeno un quarto della pena inflitta e, nel caso sia stato condannato all'ergastolo, almeno dieci anni.

L'opinione pubblica si divide tra coloro che sostengono questa misura e quanti invece, talvolta pur riconoscendone i meriti, contestano che non sia giusta.

Non vi è alcun dubbio che le testimonianze dei pentiti siano state fondamentali nella lotta alle mafie negli ultimi decenni: hanno permesso di comprendere meglio la struttura dei più noti clan mafiosi e di raccogliere importanti informazioni riguardo ai delitti da loro compiuti, hanno portato alla rottura di rapporti tra la mafia e alcune aree della politica, hanno consentito l'arresto di importanti boss ed evitato l'uccisione di individui che si trovavano nel mirino delle cosche. Nonostante ciò, è comprensibile l'indignazione di alcuni nel vedere mafiosi pluriomicidi condannati all'ergastolo venir liberati solo per aver raccontato la verità in merito a terribili accadimenti.

Per comprendere legislazioni come queste ci è richiesto di essere più razionali del solito, di fare un'analisi costi-benefici. Ma se questa ci porta a dire che è un bene che la collaborazione di giustizia venga premiata con una riduzione della pena, di quanto dev'essere questa riduzione?

Per rispondere a questa domanda ci sarebbero innumerevoli considerazioni da fare. Quali sono, ad esempio, gli effetti della collaborazione di giustizia sulla dimensione dei clan? È vero che la paura che un affiliato possa poi parlare rende i gruppi mafiosi meno coesi e perciò meno efficienti? Considerando che le spese a carico dello Stato per le misure elargite a tutela del pentito sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle per un carcerato, sono i benefici derivanti dalla collaborazione abbastanza importanti da giustificarle?

La legge n45/2001 pare aver dato negli anni buoni risultati ma è difficile stabilire se siano quelli ottimali. L'analisi economica può certamente dare un importante contributo in questo senso.

CONCLUSIONI E OSSERVAZIONI FINALI

Il crimine organizzato è un fenomeno molto complesso che può essere analizzato nelle sue diverse sfaccettature secondo molteplici approcci: sociologico, psicologico, legislativo, economico. Per quanto riguarda il presente elaborato, in particolare ai capitoli relativi ai lavori di Becker e Garoupa, l'utilizzo del metodo matematico ha reso possibile l'adozione di una prospettiva esclusivamente economica.

Le conclusioni a cui sono giunti gli autori, esposte in queste pagine, si possono ritenere valide quando le ipotesi di partenza risultano verificate. Tuttavia, come ben si può immaginare, l'ipotesi di assoluta razionalità degli individui è un'ipotesi piuttosto forte. Anche la stessa realtà immaginata da Garoupa è alquanto inverosimile: vi è una sola impresa e non vi è dunque competizione, il principale è uno e può essere scovato solo tramite i suoi agenti, la spesa per le forze dell'ordine non è soggetta ad un tetto massimo, gli agenti associano al loro lavoro un costo-opportunità pari a zero. Isolando il fenomeno, tuttavia, l'autore è in grado di indagare nel dettaglio le relazioni che legano i diversi fattori in gioco senza che esse siano influenzate dal contesto specifico. Pur discostandosi dalla realtà, i lavori di Becker e Garoupa non risultano dunque privi di importanza e, anzi, potrebbero risultare utili nella definizione di politiche più efficienti in materia di contrasto al crimine anche quando queste sono ispirate più da criteri di giustizia e legalità piuttosto che di mera convenienza economica.

Nel saggio di Becker il numero di crimini commessi da un individuo è espresso in funzione della probabilità p di essere scoperto e della sanzione f applicata in tal caso, e l'aumento di una o entrambe queste variabili comporta una riduzione dell'utilità attesa dal commettere un reato. Se la scelta di p e f non comportasse alcun costo per la società, e si trattasse esclusivamente di assegnare un valore a due variabili, lo Stato potrebbe porre $p = 1$ ed eguagliare la sanzione f al danno sociale. Tuttavia, abbiamo visto che per ottenere un maggior valore di p , maggiori risorse devono essere destinate all'individuazione e all'arresto dei soggetti criminali, e che sanzioni più severe comportano generalmente costi più alti per la società.

Abbiamo quindi identificato la politica ottimale con la politica capace di minimizzare il danno sociale e non guidata, invece, dalla pretesa di eliminare completamente il crimine. Abbiamo infine concluso con l'affermare la superiorità delle sanzioni pecuniarie, data dagli irrilevanti costi sociali che le stesse comportano, e abbiamo relegato alle altre tipologie di sanzioni,

come ad esempio la detenzione, la sola funzione di punire chi non riesce a pagare quanto dovuto per mancanza di disponibilità economica.

In seguito, servendoci del modello di Garoupa, abbiamo esaminato il fenomeno della criminalità organizzata con una visione intra-organizzativa. Dopo aver definito le ipotesi del modello, abbiamo discusso analiticamente le dinamiche interne all'impresa criminale in relazione alle politiche di contrasto adottate dallo Stato.

Ripercorrendo l'analisi dell'autore ci siamo addentrati in questioni tutt'altro che banali, che ci hanno portato a conclusioni non per forza intuitive. Abbiamo osservato che sanzioni più severe, pur riducendo la dimensione dell'organizzazione, potrebbero aumentarne l'efficienza, risultando talvolta controproducenti. Abbiamo poi preso in esame l'allocazione delle sanzioni tra principale e agente, spesso ritenuta irrilevante dalla letteratura economica, e ne abbiamo studiato le conseguenze sulla struttura interna dell'organizzazione, comprendendo quanto sia critico il ruolo dell'informazione condivisa. Infine, abbiamo concluso che la possibilità di collaborare con la giustizia non è sempre socialmente benefica, in quanto potrebbe indurre un aumento della dimensione dell'organizzazione. Con essa, infatti, il contratto criminale risulta più appetibile sia per l'agente sia per il principale: per il primo, poiché si riduce la sanzione attesa, per il secondo, poiché può pagare salari più bassi.

Nell'ultima parte abbiamo analizzato il fenomeno della collaborazione di giustizia nel contesto italiano e lo abbiamo riportato ad una dimensione più "reale", dove economia e giustizia convivono e trovano spazio opinioni differenti.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bibliografia

BECKER G.S., 1978. *The Economic Approach to Human Behavior*. Chicago: University of Chicago Press.

GAROUPA N., 2007. Optimal Law Enforcement and Criminal Organization. *Journal of Economic Behavior & Organization*, vol. 63, pp. 461-474.

Istat, 2021. *L'Economia non osservata nei conti nazionali*. Roma: Istat

Ministero dell'interno, 2019. *Relazione sulle speciali misure di protezione per i collaboratori di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione (Secondo semestre 2018)*. Roma: Ministero dell'Interno

MOCETTI S., RIZZICA L., 2021. *La criminalità organizzata in Italia: un'analisi economica. Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, vol. 66. Roma: Banca d'Italia

PARRINI D., 2007. *Collaboratori e testimoni di giustizia: aspetti giuridici e sociologici*. [online]. L'altro diritto. Rivista. Disponibile su: <<http://www.adir.unifi.it/>>

PATI D., RISPOLI F., RUGGIERO P., e VANNUCCI A., a cura di., 2022. *La tempesta perfetta 2022. La variante «criminalità»*. Roma: Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Lavalibera

Sitografia

Avviso Pubblico / L'evoluzione della normativa in materia di collaboratori e testimoni di giustizia <<https://www.avvisopubblico.it/>>

Avviso pubblico / Normativa regionale in materia di lotta alla criminalità organizzata <<https://www.avvisopubblico.it/>>

Commissione Parlamentare antimafia. *Conoscere le mafie, costruire la legalità*. Dossier di documentazione online <https://web.camera.it/_bicamerali/>

Direzione investigativa antimafia

< <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/> >

Guardia di finanza < <https://www.gdf.gov.it/> >

Ministero della Giustizia / Carcere e Probation / Probation / Misure alternative o di comunità

< www.giustizia.it >

Ministero della Giustizia /Lotta al crimine / Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

< www.giustizia.it >

Sportello Scuola e Università. Commissione parlamentare antimafia / Collaboratori e

testimoni di giustizia < <https://www.camera.it> >

Riferimenti legislativi

art. 17, c.p.

art. 19, comma 1-2, c.p.

art 135, c.p.

art. 162, c.p.

art. 162 bis, c.p.

art. 163, c.p

art 164, c.p.

Corte Costituzionale, sentenza n28/2022

L. 24 novembre 1981, n.689, art. 5

2

² n parole: 8310